



## COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

### ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

#### BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2026

##### IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

###### RICHIAMATI:

- la L.R. n. 2 del 2 gennaio 2019, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale 102 del 29/11/2021, in forza della quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i., è stato approvato il “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Regolamento E.R.P.)” (da ora in poi Regolamento);
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2026.

##### RENDE NOTO

Che dal **giorno lunedì 6 luglio 2026 e fino al 04 settembre 2026** è pubblicato il presente Bando di Concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. indetto ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i. e dell'art. 4 del Regolamento, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di proprietà del Comune di Campiglia M.ma, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati che si rendano liberi nel periodo di validità della graduatoria.

A seguito dell'approvazione della graduatoria e della conseguente assegnazione dell'alloggio, i nuclei familiari assegnatari avranno titolo a stipulare con Casalp un contratto di affitto a tempo indeterminato per la locazione dell'alloggio assegnato.

##### **Art. 1 Modalità e termini di presentazione della domanda**

Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere presentate dal giorno **lunedì 06/07/2026 fino al giorno venerdì 04/09/2026 alle ore 13,00.**

Possono presentare la domanda coloro i quali alla data di pubblicazione del bando di concorso sono residenti od hanno la sede stabile lavorativa stabile nel Comune di Campiglia Marittima (LI) ai sensi dell'Allegato A punto 1 della Legge Regionale.

Avendo il presente Bando di Concorso carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della relativa graduatoria definitiva, **decadrà l'efficacia delle previgenti Graduatorie** e, pertanto, saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti.

##### **Art. 2 Partecipanti al Bando**

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale la domanda di partecipazione al bando di concorso **è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.**

Così come disposto dall'art.7 comma 3 della Legge Regionale, possono partecipare al Bando di Concorso:

- a) **nuovi aspiranti** all'assegnazione di un alloggio;

- b) **soggetti già assegnatari che intendano presentare domanda per un alloggio sito in comune diverso da quello di attuale assegnazione**, per il cui territorio sia verificato il requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera b), relativamente al soggetto richiedente (sede di attività lavorativa stabile o esclusiva nell'ambito del comune a cui si riferisce il bando).

In quest'ultimo caso si fa riferimento anche a soggetti appartenenti:

- a) a nuclei familiari anagraficamente conviventi – nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario- per i quali è anche ammessa l'autonoma partecipazione ad un nuovo Bando, ai sensi del comma 3 dell'art.9 della Legge Regionale
- b) ai soggetti già residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, secondo le seguenti modalità:
- titolari di assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P. (ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 2/2019), in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare;
  - in utilizzo autorizzato dell'alloggio (ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 2/2019 o previgenti assegnazioni provvisorie), al fine di poter ottenere un'assegnazione ordinaria di alloggio di E.R.P. (di cui all'art. 12 della L.R.T. 2/2019).

SI SPECIFICA CHE: la partecipazione al bando non è consentita, e pertanto la domanda verrà esclusa, in caso sussista un'inadempienza alle norme contrattuali e alle norme della legge, compresa la morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione. Potrà essere altresì valutata, comunque, l'ammissione in graduatoria solo in presenza di sottoscrizione da parte del concorrente di un piano di rientro della morosità debitamente sottoscritto con il soggetto gestore e regolarmente ottemperato da almeno sei mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente bando

Ai fini del presente bando **il nucleo familiare** è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio
- c) le persone unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Possono **non essere inclusi** nella domanda, **ovvero presentare una domanda distinta**, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della l. 76/2016 ;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare **possono altresì presentare domanda congiunta** i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando

E' necessario che entrambi i componenti la coppia di futura formazione presentino attestazione ISEE, separatamente per il proprio nucleo di origine, il cui valore non dovrà superare la soglia di riferimento indicata nell'Allegato A, art. 2 comma c) della L.R. n. 2/2019;

Nel caso in cui il valore ISEE di uno dei componenti la coppia risulti superiore alla soglia sopra indicata, la domanda sarà esclusa e sarà fatto riferimento, ai fini della collocazione in graduatoria, al valore ISEE più alto.

Al momento dell'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento:

- la coppia deve risultare coniugata ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 o legata da unione civile;
- la coppia deve risultare come unico nucleo familiare ai fini anagrafici e ISEE.

### **Art. 3 Requisiti per la partecipazione**

Requisiti di partecipazione al Bando di Concorso che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio:

#### **Requisiti del solo richiedente:**

Per poter partecipare al procedimento per l'assegnazione degli alloggi, il richiedente deve:

a) essere:

- cittadino italiano o cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, oppure
- cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, oppure
- cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Campiglia M.ma. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

#### **Requisiti dell'intero nucleo familiare (compreso il richiedente)**

Per poter partecipare è inoltre necessario che l'intero nucleo familiare , compreso il richiedente rispetti i seguenti requisiti:

- c) situazione economica, certificata dalla dichiarazione **ISEE** in corso di validità, priva di omissioni e/o difformità, non superiore a **€ 16.500,00**. Nel caso di scissione si fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine. In caso di nucleo di nuova formazione entrambi i nuclei familiari di provenienza devono rispettare ciascuno il limite imposto, mentre ai fini della graduatoria si farà riferimento al valore ISEE più alto;
- d1) assenza di **titolarità** di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a **50 Km.** dal

comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LRT n. 2/2019;

- d2) assenza di **titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d) (LRT 272019);

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.

- e) **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a **25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

- f) non superamento del limite di **40.000,00 euro** di **patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e);

- g) **assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

- h) **assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza** dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguito e a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

- i) **assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I cittadini (ex art. 5bis All. A L.R.), con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs 251/2007, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 2 del Regolamento emanato con D.P.R. 394/1999, **la documentazione**

### **reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.**

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate.

### **Art. 4 Condizioni per l'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.**

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche-familiari, alle condizioni abitative e alle condizioni di storicità di presenza del richiedente e del suo nucleo familiare di cui alle lettere a), b) e c) dell'Allegato B della Legge Regionale.

In particolare le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono indicate nella seguente Tabella "Condizione per l'attribuzione dei punteggi" in cui è indicata anche la documentazione a corredo della domanda che deve essere presentata al fine dell'attribuzione del punteggio relativo.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti suddetti solo attraverso la compilazione della domanda, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del decreto suddetto, sarà applicato l'art. 36 della L.R.

<b>Condizioni per l'attribuzione dei punteggi</b>	
<b>Condizione per l'attribuzione dei punteggi</b>	<b>Documentazione da allegare</b>
<b>a) Condizioni sociali, economiche e familiari:</b>	
<b>a-1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito <u>esclusivamente</u> da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione invalidità: <b>punti 2</b></b>  <i>Il reddito di riferimento è quello relativo l'anno 2025. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.</i>	Allegare: - documentazione attestante i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare - documentazione attestante il riconoscimento di pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS o pensione di invalidità.
<b>a-1-bis. <u>reddito fiscalmente imponibile pro capite</u> del nucleo familiare <b>non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS</b> per persona. <u>il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti</u>: <b>punti 1.</b></b>	

<p><i>L'importo annuo di una pensione minima INPS per l'anno 2026 è pari ad euro 7.954,05</i></p>	
<p><b>a-2.</b> nucleo familiare <b>composto da una sola persona</b> <u>che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età</u> alla data di pubblicazione del bando o <b>da una coppia</b> i cui componenti abbiano entrambi compiuto il <u>sessantacinquesimo anno di età</u> alla suddetta data, <u>anche in presenza di minori a carico o di soggetti</u> di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: <b>punti 1</b></p>	
<p><b>a-3.</b> nucleo familiare <b>composto da coppia</b> coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), <u>anagraficamente convivente</u> e che <u>viva in coabitazione con altro nucleo familiare</u>, ovvero <u>convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio</u>, alla data di pubblicazione del bando: <b>punti 1</b>;</p> <p>con uno o più figli minori a carico: <b>punti 2.</b></p> <p><b><i>Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.</i></b></p>	
<p><b>a-4.</b> nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto <b>invalido</b> ai sensi delle vigenti normative:</p> <p>con età <u>compresa fra 18 anni e 65 anni</u> alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore <u>al 67%</u>: <b>punti 1</b>;</p> <p>con età compresa fra <u>18 anni e 65 anni</u> alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura <u>pari al 100%</u>: <b>punti 2</b>;</p> <p>che <u>non abbia compiuto il diciottesimo anno di età</u> o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: <b>punti 2</b>;</p>	<p>Allegare le certificazioni rilasciate dalla competente <b>Commissione Medica dell'Azienda USL</b> Territoriale, comprovanti condizioni di invalidità.</p> <p>In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO di cui all'Allegato B della Legge Regionale, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.</p>
<p><b>a-4-bis.</b> nucleo familiare in cui sia presente una persona con <b>invalidità riconosciuta al 100%</b> ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto</p>	

elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione:

**punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4;**

**a-4-ter** qualora nel nucleo familiare vi sia **un solo componente** percettore di reddito **ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis**, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono **augmentati di 1 punto**. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4;** nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6;**

*Attribuzione punteggio di nucleo familiare composto DA UNA SOLA PERSONA CON SOGGETTI A CARICO di cui ai punti a-4 e a-4bis, (soggetti con invalidità o handicap) è necessario che la persona, **al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con tali soggetti.***

**a-5.** richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

*Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.*

**a-6.** nucleo familiare **composto da almeno quattro persone**, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **punti 2;**

**a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:**

- uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

<p>- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: <b>punti 2</b>;</p> <p>- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: <b>punti 3</b>;</p> <p><u>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.</u></p> <p><i>Per il riconoscimento di tale punteggio è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale all'atto dell'assegnazione;</i></p>	
<p><b>a-8. richiedente legalmente separato o divorziato</b> su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: <b>punti 1</b>.</p>	<p>Allegare copia di omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione, per la definizione del nucleo familiare e dell'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria al pagamento mensile dell'assegno di mantenimento, nonché documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli</p>
<p><b>a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana</b> inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: <b>punti 1</b>.</p> <p>Nel caso in cui siano presenti figli minori: <b>punti 2</b>.</p>	
<p><b>b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:</b></p>	
<p><b>b-1.</b> permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in <b>ambienti impropriamente adibiti ad abitazione</b>, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-</p>	

sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3.**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. **Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.** Tale condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche** tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: **punti 2;**

Allegare attestazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale – Dipartimento di Prevenzione o altra Autorità competente, circa la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione di residenza tali da determinare grave disagio abitativo.

Allegare le certificazioni di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione rilasciate dalla competente Azienda USL Territoriale.

La condizione di CECITA' ASSOLUTA (come risulta dalla Certificazione di invalidità civile) è equiparata alla condizione sanitaria di cui al punto precedente.

**b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza** del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3.**

;

<p><i>Si intendono rientranti nella suddetta fattispecie anche gli interventi di sostegno continuativo alla locazione sostenuti dal Comune</i></p>	
<p><b>b-4.</b> abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato <b>il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile</b>, e risulti regolarmente corrisposto: <b>punti 3</b>;</p> <p>in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: <b>punti 4</b>;</p> <p><i><u>Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.</u> Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera b-4, si specifica che si fa riferimento all'importo del canone previsto contrattualmente alla data di pubblicazione del bando, integrato dagli eventuali adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.</i></p>	<p>Allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia del contratto di locazione regolarmente registrato</li> <li>- copia della ricevuta attestante il canone mensile regolarmente corrisposto riferito al contratto di locazione registrato</li> </ul>
<p><b>b-5.</b> abitazione che debba essere rilasciata a seguito di <b>provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione</b> o per <b>morosità incolpevole</b> come definita all'articolo 14, comma 3, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. <u>Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando</u>, comunque non superiore ad anni due: <b>punti 2</b>;</p> <p><i>Si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</i></p> <p><i>È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.</i></p> <p><i>In caso di immobile sottoposto a PROCEDURA DI PIGNORAMENTO fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	<p>Allegare copia del provvedimento esecutivo dello sfratto oppure la convalida della licenza per finita locazione.</p> <p>In caso di immobile sottoposto alla procedura di pignoramento, allegare la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.</p>
<p><b>b-6. coabitazione</b> in uno stesso alloggio <b>con altro</b></p>	

<p><b>o più nuclei familiari</b>, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di <u>sovraffollamento</u> con oltre due persone per vano utile: <b>punti 2</b>.</p> <p><u>Le due condizioni non sono cumulabili.</u></p> <p><i>Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE e' necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.</i></p> <p><i>La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO e' determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della Legge Regionale; il calcolo dei vani e' effettuato con le modalità' previste dall'allegato C) paragrafo 2 della Legge Regionale.</i></p> <p><i>Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati</i></p>	
<p><b>c) Condizioni di storicità di presenza:</b></p>	
<p><b>c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale</b> o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: <b>punti 0,50</b> per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.</p> <p>Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i <b>6 punti</b>. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.</p>	<p>L'attribuzione dei punteggi derivanti da CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA di cui al punto c) dell'Allegato B della Legge Regionale, <u>NON SI APPLICA ai soggetti richiedenti:</u></p> <p style="padding-left: 40px;">appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario, che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando;</p> <p style="padding-left: 40px;">appartenenti a nuclei già titolari di assegnazione ordinaria</p>

**La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni** che riguardano le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare, delle condizioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, circa la situazione familiare e la situazione patrimoniale, **costituiscono irregolarità non sanabili della domanda.**

**Costituisce irregolarità non sanabile anche la mancata presentazione della copia del documento di identità.** Di conseguenza, le domande saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione. Ogni altra irregolarità dovrà essere sanata entro i termini previsti per la presentazione di ricorso, come specificato negli articoli seguenti.

La mancata presentazione degli allegati previsti dalle Tabelle 1 e 2:

- se relativi a **condizioni di accesso** di cui all'art 3, comporta l'esclusione dalla **graduatoria provvisoria**. In tal caso, entro i termini del ricorso, il richiedente potrà integrare la domanda con la documentazione mancante, che verrà valutata ai fini dell'eventuale inserimento nella graduatoria definitiva;
- se relativi a **condizioni per l'attribuzione del punteggio** di cui all'art. 4. comporta la **mancata attribuzione del punteggio**. In tal caso, entro i termini del ricorso, il richiedente potrà integrare la domanda con la documentazione mancante, che verrà valutata ai fini dell'eventuale modifica del punteggio nella graduatoria definitiva

### **Art. 5 Presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui **moduli** appositamente predisposti dal Comune di Campiglia Marittima (LI).

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- l'Ufficio Sicurezza Sociale –sede Campiglia Marittima;
- Sportello Socio-Educativo - Delegazione Comunale Venturina Terme;
- sul sito del Comune: <http://www.comune.campigliamarittima.li.it>.

**I termini** per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando. Sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione della stessa, **da lunedì 6 luglio entro venerdì 04 settembre 2026 alle ore 13,00**.

Le domande di partecipazione al bando, debitamente sottoscritte, dovranno essere:

- compilate, in ogni loro parte, esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune;
- corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come specificato negli articoli precedenti;
- completate con l'indicazione dell'indirizzo anagrafico, di posta elettronica e del numero di telefono al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni relative al bando;
- corredate da copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, a pena di esclusione dal bando;
- dovrà essere apposta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro, a pena di esclusione dal bando

**Le domande dovranno pervenire al Comune di Campiglia Marittima (LI) esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

**a) consegna diretta all'incaricato nei seguenti giorni ed orari esclusivamente con appuntamento telefonico al n. 0565/839223 oppure 0565/839253 o tramite prenotazione sul calendario on line [https://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina133691\\_servizi.html](https://www.comune.campigliamarittima.li.it/pagina133691_servizi.html)** :

- Ufficio servizi socio assistenziali, Palazzo Comunale di Campiglia M. ma (LI): giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
- Sportello Socio-educativo, Delegazione Comunale di Venturina Terme(LI): martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.30 alle 17.00;

**b) invio di raccomandata postale A.R. indirizzata a :**

Ufficio Sicurezza Sociale, Comune di Campiglia Marittima

Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI);

in questo caso NON FARA' FEDE il timbro dell'ufficio postale accettante e che il recapito dell'istanza, in qualsiasi modo avvenga, non sarà accettato oltre il termine perentorio di cui sopra

**La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.**

## **Art. 6 Formazione della graduatoria**

Il Comune procede, attraverso la Commissione E.R.P. (art. 3 del Regolamento), all'istruttoria delle domande dei concorrenti con l'attribuzione dei relativi punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Bando ed entro il termine massimo **di centoventi** giorni, successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione **della graduatoria provvisoria** secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

I termini suddetti potranno, con apposito atto, essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio, secondo quanto prescritto al comma 6 dell'art.10 della Legge Regionale, la priorità e' data ai nuclei familiari con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) (valore ISEE).

In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della Graduatoria sarà stabilito dalla Commissione E.R.P. mediante apposito sorteggio.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo on line del Comune per trenta giorni consecutivi. **Tale pubblicazione ha valore di notifica e non sono previste ulteriori forme di comunicazioni agli istanti.**

Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune, allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità possedute alla data di pubblicazione del bando.

Entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P. dovrà decidere sulle opposizioni.

La Commissione E.R.P., sulla base delle risultanze delle eventuali opposizioni, redige la **graduatoria definitiva** che sarà approvata in forza di specifico atto del Dirigente competente.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari/vani utili previsti dalla L.R. e dal Regolamento..

Il Comune può proporre agli aspiranti assegnatari collocati utilmente nelle graduatorie ERP anche alloggi di risulta non ancora ripristinati, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale. Gli alloggi di risulta sono offerti all'aspirante assegnatario quale opzione e quindi la mancata accettazione dell'alloggio da ripristinare non comporta l'esclusione dalla graduatoria dell'avente titolo.

Successivamente all'atto di assegnazione, sarà competenza del soggetto Gestore dell'immobile (Casa Livorno e Provincia S.p.A., viale Ippolito Nievo n. 59/61 – Livorno - CASALP) convocare l'assegnatario per gli adempimenti relativi alla stipulazione del contratto di locazione e alla consegna dell'alloggio.

## **Art. 7 Canone di locazione**

Il canone di locazione degli alloggi al netto degli oneri accessori, viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della Legge Regionale.

## **Art. 8 Validità della graduatoria**

La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on line del Comune di Campiglia Marittima e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Campiglia Marittima, assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati

secondo quanto disposto dal comma 5 art.10 della Legge Regionale, salvo eventuali riserve di alloggi previste per legge.

Sino al giorno della pubblicazione della Graduatoria derivante dal presente Bando di Concorso, gli alloggi sono assegnati sulla base della Graduatoria attualmente vigente (Graduatoria 2022).

### **Art. 9 Controlli**

Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

La Commissione E.R.P. effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio e di ogni altro strumento idoneo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 36 della Legge Regionale.

### **Art. 10 Informativa in materia di dati personali ai sensi regolamento U.E. 2016/679**

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.

La raccolta dei dati personali relativi al presente avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata allo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di proprietà del Comune di Campiglia Marittima (LI), assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati e, in ogni caso, a tutti gli alloggi di E.R.P. ubicati nel territorio comunale.

Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente. Le graduatorie verranno pubblicate all'Albo Pretorio Telematico con la sola indicazione del numero di riferimento univoco comunicato al richiedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli;

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campiglia Marittima (LI), nella persona del Dirigente del Settore 2.

L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati dal Regolamento UE 2016/679.

### **Art. 11 Norma finale**

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Eusebi , responsabile dell'Ufficio servizi socio assistenziali, via Roma n. 5 Campiglia Marittima, [stefania.eusebi@comune.campigliamarittima.li.it](mailto:stefania.eusebi@comune.campigliamarittima.li.it), 0565-839206.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regionale e al Regolamento.

Campiglia M.ma, 06/07/2026

F. to Il Dirigente del Settore 2  
Dr. FRANCESCO CALZARETTA